



Consiglio Regionale della Campania
Direzione Generale Attività Legislativa

*Al Presidente della I Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

*Oggetto: Delibera di Giunta regionale n. 458 del 1° settembre 2022.
DGR 448/2022 "Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Regione Campania e
la Repubblica di San Marino". Modifiche. - Reg. Gen. n. 178/II*

*Si assegna il provvedimento in oggetto alla I Commissione Consiliare permanente
per il parere.*

*Le stesse si esprimeranno nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento interno
del Consiglio Regionale.*

*Il Dirigente U.D. Assemblea
Dott.ssa Vincenza Vassallo*

*Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini*

*Il Presidente
Dott. Gennaro Oliviero*

Deliberazione N.

458**Assessore****Presidente De Luca Vincenzo**

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	04	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **01/09/2022**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

DGR 448/2022 "APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO". MODIFICHE.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	ASSENTE
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. ai sensi dell'art. 117 Cost, comma 2, costituiscono materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; tutela e sicurezza del lavoro; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
- b. ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 9, nelle materie di sua competenza, la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato;
- c. ai sensi dell'art. 6 comma 3, legge 5 giugno 2003, n. 131 (cd. Legge "La Loggia") *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli."*;
- d. ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. i), del vigente Statuto regionale della Campania, il Consiglio Regionale *"autorizza, in conformità alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre regioni"*;

PREMESSO altresì che

- a. la Repubblica di San Marino ha presentato alla Regione Campania una proposta di accordo volto a definire un percorso di collaborazione finalizzato alla reciproca cooperazione, in conformità alla disciplina sovranazionale, nazionale e regionale, nei settori sociosanitari, della prevenzione collettiva nei luoghi di vita e di lavoro, della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e della relativa didattica nonché nel settore della salute pubblica e delle malattie infettive;
- b. con nota prot. UDCP 13362 dell'1 agosto 2022, il Presidente della Giunta Regionale ha comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 5 giugno 2003, n. 131, l'interesse della Regione a definire l'accordo ivi allegato;
- c. con D.G.R.C. n. 448 del 3 agosto 2022 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Repubblica di San Marino e la Regione Campania;

RILEVATO che

- a. all'esito dell'istruttoria di competenza, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale DGSP - Ufficio VII - ha proposto alcune modifiche formali ad integrazione del testo dello schema di Accordo di collaborazione tra la Repubblica di San Marino e la Regione Campania, richiedendone il formale recepimento;
- b. ai fini del completamento dell'istruttoria di cui all'art. 6, comma 3, legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzata al conferimento dei pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112, occorre trasmettere, altresì, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale ed al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una relazione esplicativa dell'Accordo;

CONSIDERATA la natura meramente formale delle osservazioni formulate dal MAECI nonché la permanenza dell'interesse della Regione Campania alla sottoscrizione dell'Accordo, al quale sono sottese istanze solidaristiche, stante l'ubicazione territoriale della Repubblica di San Marino e il limitato ambito territoriale della stessa, che rendono doverosa, da parte dell'Amministrazione regionale, la promozione e lo sviluppo della leale collaborazione proposta, anche attraverso la messa a disposizione dell'esperienza maturata dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale della Campania il quale, nel contempo, potrà accrescere il *know-how* degli operatori delle diverse strutture coinvolte, elevando le competenze e giungendo a concreti risultati in settori particolarmente complessi, nei quali la sinergia tra gli Enti e l'eterogeneità degli *stakeholders*, a vario titolo coinvolti, rappresentano un connubio indispensabile;

RITENUTO

- di dover approvare, in recepimento delle osservazioni formulate dal MAECI, lo schema di Accordo di collaborazione tra la Repubblica di San Marino e la Regione Campania, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel testo modificato a seguito delle predette osservazioni;
- di dover trasmettere il presente provvedimento, in uno all'accordo allegato, ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. i), del vigente Statuto, al Consiglio Regionale, per l'autorizzazione alla sottoscrizione dello stesso;
- di dover dare mandato agli uffici di Gabinetto del Presidente di trasmettere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il testo dell'Accordo allegato al presente provvedimento, in uno ad una relazione esplicativa degli interessi sottesi alla relativa sottoscrizione;

VISTI

- a. l'art. 117 della Cost.;
- b. l'art. 6, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- c. l'art. 26, comma 4, lett. i), dello Statuto Regionale della Campania;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati,

1. di **APPROVARE**, in recepimento delle osservazioni formulate dal MAECI, lo schema di Accordo di collaborazione tra la Repubblica di San Marino e la Regione Campania, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel testo modificato a seguito delle predette osservazioni;
2. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento, in uno all'accordo allegato, ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. i), del vigente Statuto, al Consiglio Regionale, per l'autorizzazione alla sottoscrizione dello stesso;
3. di **DARE MANDATO** agli uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania di trasmettere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del completamento dell'istruttoria di cui all'art. 6, comma 3, legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Accordo approvato con il presente provvedimento, in uno ad una relazione esplicativa degli interessi sottesi alla relativa sottoscrizione;
4. di **INVIARE** la presente delibera all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	458	del	01/09/2022	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 04	00

OGGETTO :

DGR 448/2022 "APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO". MODIFICHE.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo</i>		<i>05/09/2022</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Avv. Postiglione Antonio</i>		<i>05/09/2022</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>01/09/2022</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>05/09/2022</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 50.4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale
- 94.1 : Prevenzione della corruzione e trasparenza della Giunta Regionale

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra la Regione Campania e la Repubblica di San Marino

La Regione Campania della Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, di seguito denominate “le Parti”,

CONSIDERATO lo spirito di amicizia che caratterizza le reciproche relazioni ed ispira la collaborazione tra le stesse sia a livello bilaterale che nella comune appartenenza alle Organizzazioni Internazionali

DESIDEROSE di realizzare, congiuntamente, molteplici connessioni, scambi e osmosi di natura economica, culturale, sociale e in campo scientifico, sanitario, didattico e formativo di grande apertura e di forte integrazione, con sviluppo di ampi livelli di programmazione e di capacità di attrazione nello specifico ambito delle politiche della salute, delle sinergie organizzative, attraverso un linguaggio comune in ambito gestionale, professionale e di sviluppo degli strumenti operativi,

convengono quanto segue:

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Accordo intende promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione nei campi e nei settori indicati dall’art. 3, consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell’integrazione a livello europeo, statale e regionale, anche avuto riguardo alle aree del Mediterraneo.
2. Le Parti si riservano di ampliare gli ambiti di collaborazione con successivi atti integrativi al presente Accordo che seguiranno l’*iter* di approvazione previsto dalle procedure vigenti nei rispettivi territori.
3. Le Parti convengono, altresì, di ricercare forme di collaborazione anche nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea ed in particolare di quelli che interessano le attività di ricerca nel campo della sanità pubblica, al fine di favorire un’adeguata partecipazione agli stessi.

Art. 2
(Invarianza normativa)

Il Presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e sammarinese nonché del diritto internazionale applicabile e, per Parte italiana, degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

Art. 3
(Ambiti di collaborazione)

1. Le Parti favoriscono e promuovono, nell’osservanza della rispettiva normativa, la reciproca collaborazione nel settore socio-sanitario, nel settore della prevenzione collettiva nei luoghi di vita e lavoro, nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, nel campo della salute pubblica e delle malattie infettive.
2. Le Parti concordano, altresì, sulla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e formativa nonché di attività di scambio di personale di ricerca, di studenti e di professionisti operanti sui rispettivi territori.

Art. 4
(Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario)

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, si prefiggono di conseguire un'integrazione delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie, facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire uno scambio di prestazioni fra gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Campania, pubblici e privati accreditati, e l'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) della Repubblica di San Marino, nonché le collaborazioni fra professionisti sanitari, tecnico-amministrativi dei rispettivi Enti Pubblici verificando, nel comune interesse, modelli di collaborazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza.

2. Le Parti convengono, in particolare sull'attivazione di una collaborazione nell'ambito di percorsi condivisi di politica sanitaria, socio-sanitaria e sociale da svilupparsi, anche attraverso la reciproca partecipazione a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico-amministrative, in raccordo con le attività e gli analoghi contatti tecnici da sviluppare nell'ambito di specifici Memorandum d'Intesa tra il Servizio Sanitario Regionale della Regione Campania e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, in particolare nei seguenti ambiti:

- a) sviluppo di un sistema informativo sanitario e sociale;
- b) sanità pubblica, attraverso specifici accordi in materia di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmissibili e non, alla sicurezza alimentare ed a strategie comuni per promuovere corretti stili di vita, anche nell'ambito di iniziative promosse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- c) ricerca, sperimentazione e innovazione, sviluppando – nel rispetto delle reciproche normative in materia – sinergie in ambito clinico terapeutico (incluse terapie avanzate biologiche), socio-sanitario ed organizzativo-gestionale.

3. Le Parti demandano alle strutture competenti - il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per la Regione Campania e ISS per la Repubblica di San Marino e Direzione Generale per la tutela della salute - il compito di perfezionare specifici protocolli, in conformità alla disciplina vigente, per rendere operativa l'integrazione fra i rispettivi sistemi.

Art. 5

(Collaborazione scientifica e didattica)

1. Le Parti concordano di realizzare un comune programma di collaborazione scientifica e formativa nonché di scambio di personale di ricerca, studenti e amministrativi esperti in ambito sanitario.

2. Le Parti favoriranno il reciproco scambio e divulgazione di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.

3. La collaborazione potrà attuarsi con le seguenti modalità:

- a) scambio di visite di personale impegnato oltre che nell'attività di assistenza anche nell'attività di ricerca e attività scientifiche integrate;
- b) scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
- c) organizzazione congiunta di incontri e seminari;
- d) altre forme di collaborazione concordata tra le Parti, come progetti comuni di ricerca;
- e) scambio di esperti amministrativi in ambito sanitario;
- f) scambio di professionisti sanitari medici e del comparto.

Art. 6

(Attuazione dell'Accordo)

1. Le Parti convengono che l'attuazione e l'applicazione del presente Accordo avverrà mediante:

- a) il potenziamento e l'incentivazione della collaborazione diretta fra gli organi delle rispettive strutture amministrative e fra i rispettivi Enti ed Organizzazioni;

- b) l'attuazione, fra le rispettive strutture amministrative, di scambi di informazioni, dati, ricerche, conoscenze scientifiche e tecniche afferenti agli ambiti di cui al presente Accordo e l'eventuale creazione di banche dati comuni, conformemente alle norme vigenti nei rispettivi territori;
- c) la partecipazione di funzionari di strutture amministrative di ciascuna delle Parti a tavoli tecnici congiunti che potranno elaborare i protocolli attuativi nonché piani di lavoro e progetti scientifici per consentire una più efficace esecuzione del presente Accordo e per superarne eventuali incertezze applicative;
- d) lo scambio di delegazioni e di esperti;
- e) lo scambio di visite di personale amministrativo esperto, anche non dipendente, in ambito sanitario e tecnico amministrativo, e attuazione di forme di collaborazione nel rispetto delle norme vigenti-nei rispettivi ordinamenti;
- f) la facilitazione, anche mediante il riconoscimento di costi di iscrizione agevolati, della partecipazione di delegazioni di una Parte a corsi ed iniziative formative organizzati dall'altra, direttamente o da propri Enti Pubblici;
- g) l'organizzazione di iniziative formative congiunte.

2. Le Parti convengono di effettuare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, uno scambio di note allo scopo di informarsi reciprocamente sugli organi e servizi amministrativi, Enti e soggetti istituzionali nonché sui relativi responsabili e referenti, per gestire i settori oggetti dei precedenti articoli.

3. Ai fini della compiuta attuazione del presente Accordo, le Parti convengono, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, di farsi parte diligente - rispettivamente presso la Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per la Regione Campania e presso il Direttore Generale ISS per la Repubblica di San Marino – per la definizione operativa degli ambiti di collaborazione di cui al presente Accordo.

Art. 7

(neutralità finanziaria)

Il presente Accordo ha natura programmatica. Tutte le attività previste o da esso scaturenti non comportano alcun onere economico o finanziario a carico dei Bilanci delle Parti e dello Stato Italiano.

Art. 8

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto delle procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Accordo.

Art. 9

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Accordo.

Art. 10

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi controversia relativa all'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Art. 11
(Durata, validità e sicurezza dati personali)

1. Il presente Accordo è stato approvato da parte degli organi competenti, conformemente alle norme vigenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino, ed entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione apposta.
2. L'Accordo avrà una durata di due anni e potrà essere rinnovato secondo la procedura prevista dall'Articolo 8.
3. Il presente Accordo si intende automaticamente decaduto in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.
4. Salvo obbligo di legge, nessun dato riguardante una persona fisica identificata o identificabile impegnata nell'applicazione del presente Accordo sarà trasmesso a un terzo o, comunque, trattato in maniera incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto del titolare del trattamento che lo ha fornito. Lo scambio di informazioni svolto in applicazione del presente Accordo non riguarderà dati personali di soggetti terzi e, in particolare, i loro dati sanitari, i quali, se del caso, saranno resi disponibili solo in forma aggregata o anonimizzata.

Fatto a in datain due originali in lingua italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Regione Campania
Il Presidente

Per la Repubblica di San Marino
Il Segretario di Stato per la Sanità